



# COMUNE DI SANTA SEVERINA

## Provincia di Crotone

Prot. 9982

del 20 DIC 2021

### BANDO PUBBLICO

**Legge n. 431 del 9 dicembre 1999, art. 11 e successive modifiche ed integrazioni  
Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione  
Contributi per l'anno 2021 - Fondo e Competenza anno 2022**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 11 della Legge 9.12.1998 n. 431;
- Vista la Legge Regionale n. 1 dell'11/01/2006, art. 9, comma 5;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Calabria n. 206 del 27/03/2006;
- Vista la Legge 06/08/2008 n. 133;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 135 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato lo schema del presente avviso;

### RENDE NOTO

Che a partire dal 20/12/2021, data di pubblicazione del presente bando e fino al 18/02/2022 i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, una volta avvenuto il trasferimento del finanziamento dall'assessorato competente

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di Gennaio 2021 ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva.

#### 1) REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

##### 1. Cittadinanza:

- 1a) cittadinanza italiana;
- 1b) cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- 1c) cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;
- 1d) per gli immigrati possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Calabria;

2. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché tra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;

3. Residenza nel Comune di Santa Severina, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
4. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
5. Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
6. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
7. Patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal comma 6, art. 5, del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159;
8. Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159, non superiore a Euro 17.000,00;
9. Valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159, rientranti entro i valori di seguito indicati :

#### **FASCIA A:**

- **Valore ISE inferiore o uguale all'importo di Euro 13.405,08** (corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2021)
- Incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 14%

#### **FASCIA B :**

- **Valore ISEE non superiore ad Euro 15.000,00**
- **Valore ISE superiore all'importo di Euro 13.405,08 e inferiore o uguale all'importo di Euro 17.000,00**
- Incidenza canone / Valore ISE non inferiore al 24%

Ai soli fini del fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
- b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

Le condizioni suddette non sono tra loro cumulabili.

L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Il presente bando è rivolto inoltre, limitatamente all'anno 2021, ai sensi del DM 19/07/2021 art.1 comma 4, ai soggetti in possesso di un ISEE non superiore a 35.000,00 Euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.

La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

L'ammontare del contributo concedibile a detti soggetti è in misura proporzionale alla perdita del reddito, per come sopra definita ed accertata dal comune (punto8) dell'All. alla DGR 206/2006.

Il contributo per perdita di reddito IRPEF, in ragione dell'emergenza COVID-19, non è cumulabile con il contributo ordinario e viceversa.

I contributi di che trattasi(ordinari/straordinari) non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto –legge 28/01/2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/03/2019,n.26 e s.m.i.

## 2) NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF che abbiano altra residenza. Il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione.

## 3) VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

Il reddito complessivo del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso quali risultano dalla dichiarazione dei redditi dei componenti medesimi presentate nell'anno 2021 (riferita ai redditi percepiti nel 2020) al netto degli oneri deducibili e dal lordo della cosiddetta "no tax area" ed il valore dei canoni è quello risultante dalle ricevute, relative all'anno 2021, al netto degli oneri accessori.

Per i soggetti che dichiarano reddito zero l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una certificazione rilasciata dall'Assistente Sociale o da altra struttura demandata dal Comune.

Per i soggetti che dichiarano reddito inferiore al canone annuo di locazione pagato, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

## 4) ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159:

**FASCIA A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di €3.100,00;

**FASCIA B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di €2.325,00.

2. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

## 5) CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.
2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

## 6) DECESSO

1. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.

2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

## **7) MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Santa Severina, distribuiti presso l'Ufficio Area Amministrativa – Piazza Campo, 21, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00. - Martedì e Giovedì dalle ore 16,00 - alle ore 18,00, oppure scaricabili dalla *home page* del sito internet del Comune di Santa Severina, all'indirizzo [www.comune.santaseverina.kr.it](http://www.comune.santaseverina.kr.it).

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati e di tutte le autocertificazioni necessarie per i conteggi e dovranno inoltre indicare l'indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al concorso.

Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del **18 febbraio 2022** all'Ufficio Protocollo del Comune – Piazza Campo, 21 – nei giorni e negli orari sopra citati.

Non saranno prese in considerazione domande presentate successivamente al termine di scadenza sopra indicato

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Area Amministrativa - Piazza Campo, 21 (Tel. 0962/51063 – Int. 2).

## **8) PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI**

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo i criteri di cui al precedente art. 4.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento è pubblicata per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati potranno presentare ricorso in opposizione.

## **9) DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2021 e comunque cessa con la sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti all'art. 1 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

L'importo del contributo da erogare è in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e comunque decorre dalla data di registrazione del contratto se successiva. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

**Il contributo verrà erogato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria.**

L'Amministrazione nel caso in cui le risorse complessive assegnate dalla Regione Calabria non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse, procederà a ripartire le risorse secondo i criteri che la Giunta Regionale stabilirà.

## 10) CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del D.P.R. n. 445/00 l'Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni. Le notizie anagrafiche, reddituali e patrimoniali richieste saranno autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000;

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo. La dichiarazione mendace è punita dalla Legge e comporta, altresì, la decadenza dal beneficio

Le dichiarazioni sostitutive saranno soggette ai controlli e verifiche previste dallo stesso decreto anche per il tramite dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. In particolare, l'Amministrazione si riserverà di chiedere, in qualsiasi momento le copie delle ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione dei mesi per i quali è stato erogato il contributo. Ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione veritiera.

**Informativa ai sensi dell'art 10 della legge 675/96 e succ. mod. ed int:** il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisti è finalizzato all'eventuale erogazione dei contributi affitto ai sensi dell'art 11 della legge 431/98. Il trattamento dei dati avverrà presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per proseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art 13 della Legge 675/96 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Santa Severina. Il responsabile dell'Ente designato cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è il Dott. Salvatore Giordano, responsabile dell'Area Amministrativa (Tel. 0962/51063 – Int. 2).

Santa Severina li, 20/12/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
Dott. Salvatore Giordano

*Sal. Giordano*

